



**REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI**  
**CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**SERVIZIO TUTELA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 9.6.2016, dai signori Pecoraro Rosario e Di Marco Caterina, residenti a Palermo, in via Circe n.18, avverso il provvedimento n.2044 del 6.4.2016, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo "*ribadisce quanto espresso con nota n. 5790 del 22.9.2015*", circa l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi interessati da opere abusivamente realizzate a Corleone, località Ficuzza – via Vittorio Veneto n. 17 – (fgl. n. 111; p.lle 103/4 e 97), in area paesaggisticamente tutelata.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**RILEVATO** che con l'atto qui pervenuto il 9.6.2016 i suddetti signori Pecoraro e Di Marco si limitano a comunicare la propria volontà di ricorrere in via gerarchica avverso un diniego della Soprintendenza di Palermo senza però indicarne i motivi.

Infatti, con l'atto sopra citato i ricorrenti chiedono "*l'annullamento della Soprintendenza – prot.2044/5167*".

Null'altro è scritto di significativo, eccezione fatta per la firma e la data.

La mancanza di motivi non consente, quindi, all'autorità chiamata a decidere il ricorso di comprendere le ragioni che i ricorrenti vorrebbero fare valere.

Il ricorso è stato, dunque, formulato genericamente, in totale assenza di puntuali deduzioni che vizierebbero l'atto impugnato, non consentendo all'autorità adita ad accedere ai profili di illegittimità esposti.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare "*che il principio di specificità dei motivi di ricorso è posto non solo a tutela della parte intimata affinché possa essere posto nella condizione di svolgere le proprie difese in maniera compiuta (art. 24 Cost.), ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le ragioni che si è inteso fare valere*" (C.d.S., sez IV, 26 luglio 2008, n. 3666; C.G.A. – parere n. 2205/11 del 10.1.2012).

**CONSIDERATO** che uno degli elementi essenziali del ricorso gerarchico è, ai sensi del D.P.R. 1199/71, e dei principi fondamentali in tema di provvedimento amministrativo, la individuazione di vizi che comportino l'invalidità, nella tipologia prevista dalla legge dell'atto impugnato, sussistendo tale principio anche per le censure di merito (C.d.S., sez. IV, 15 luglio 1983, n. 531).

**REGIONE SICILIANA**

**CONSIDERATO** per le suesposte ragioni di dovere dichiarare inammissibile il ricorso in argomento per carenza di vizi dedotti del provvedimento impugnato (T.A.R. Sicilia – Palermo- 15 giugno 2006, n. 1487; T.A.R. Sicilia – Palermo – 6 dicembre 2007, n. 3326; C.G.A. - parere n.142/07 del 6.3.2007; C.G.A - parere n. 2205/11 del 10.1.2012).

**DECRETA**

**Art. 1)** Il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 9.6.2016, dai signori Pecoraro Rosario e Di Marco Caterina, residenti a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.2044 del 6.4.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, per carenza di motivazione, in quanto non sono dedotti vizi del provvedimento impugnato.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto è integralmente confermato il parere n. 2044 del 6.4.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata ai ricorrenti ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 4)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Art. 5)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Palermo, 18 luglio 2016**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Gaetano Pennino)  
f.to**